



# **COMUNE di OGLIANICO**

*Provincia di Torino*

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 19.03.2013

## **INDICE**

### **❖ TITOLO I**

#### **CAPO I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Competenze

Art. 4 - Responsabilità

Art. 5 – Servizi gratuiti

Art. 6 – Servizi a pagamento

Art. 7 – Atti a disposizione del pubblico

Art. 8 – Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

#### **CAPO II**

##### **DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

Art. 9 – Dichiarazioni di morte

Art. 10 – Atto di morte

Art. 11 – Denuncia della causa di morte

Art. 12 – Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato

Art. 13 – Medico necroscopo

Art. 14 – Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

Art. 15 – Autorizzazione all'inumazione ed alla tumulazione

Art. 16 – Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi

Art. 17 – Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili

### **CAPO III**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

- Art. 18 – Periodo di osservazione
- Art. 19 – Morte improvvisa od apparente
- Art. 20 – Riduzione del periodo di osservazione
- Art. 21 – Condizioni per l'osservazione
- Art. 22 – Deposito di osservazione

### **CAPO IV**

#### **FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA**

- Art. 23 – Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti, etc.
- Art. 24 – Tipi di feretri
- Art. 25 – Fornitura gratuita del servizio funebre
- Art. 26 – Piastrina di riconoscimento

### **CAPO V**

#### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

- Art. 27 – Definizione di trasporto funebre
- Art. 28 – Definizione di attività funebre
- Art. 29 – Servizi e trattamenti funebri
- Art. 30 – Modalità del trasporto funebre e dell'attività funebre
- Art. 31 – Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 32 – Autorizzazione al trasporto
- Art. 33 – Trasporto in caso di cremazione
- Art. 34 – Trasporto di cassette di resti ossei
- Art. 35 – Trasporto di urne cinerarie
- Art. 36 – Trasporti funebri istituzionali
- Art. 37 – Trasporti funebri a pagamento
- Art. 38 – Riti religiosi

Art. 39 – Trasferimento di salme senza funerale

Art. 40 – Morti per malattie infettivo-diffuse o portatori di radioattività

Art. 41 – Trasporto all'estero o dall'estero

Art. 42 – Trasporti da altro comune

Art. 43 - Inadempimenti

## ❖ **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

Art. 44 - Cimiteri

Art. 45 – Divisione delle aree in cimitero

Art. 46 – Disposizioni generali - vigilanza

Art. 47 – Ammissione nel cimitero

Art. 48 – Zone di rispetto

### **CAPO II**

#### **SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI**

Art. 49 – Ossario e cinerario comune

### **CAPO III**

#### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

Art. 50 – Disposizioni generali

Art. 51 - Inumazione

Art. 52 - Cippo

Art. 53 - Tumulazione

Art. 54 – Tumulazione provvisoria

Art. 55 – Concessioni di sepolture private

Art. 56 – Soppressione dei cimiteri

Art. 57 – Costruzione ed ampliamento del cimitero: progetti – studio tecnico – relazione sanitaria

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI**

Art. 58 – Disposizioni generali

Art. 59 – Esumazioni ordinarie

Art. 60 – Avvisi di scadenza ordinaria

Art. 61 – Esumazioni straordinarie

Art. 62 – Estumulazioni

## **CAPO V**

### **CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

Art. 63 – Modalità di concessione

Art. 64 – Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale

Art. 65 – Durata - decadenza

Art. 66 – Sistemazione delle salme a seguito di decadenza

#### **B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**

Art. 67 – Modalità di concessione

Art. 68 – Durata della concessione – rinnovo

Art. 69 – Progetto – costruzione delle opere – termini – limiti d'impiego dell'area

Art. 70 – Doveri in ordine alla manutenzione dei manufatti

Art. 71 – Aveni diritto in sepolture di famiglia

Art. 72 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per la collettività

Art. 73 – Ricordi funebri

Art. 74 – Estumulazione - vincolo

Art. 75 – Recupero a favore del Comune

Art. 76 - Decadenza

Art. 77 – Provvedimenti a seguito della decadenza

Art. 78 – Divisione – rinunce - subentri

## ❖ **TITOLO III**

### **CAPO I**

#### **CREMAZIONE**

Art. 79 – Cremazione – norme generali

Art. 80 - Crematorio

Art. 81 – Autorizzazione alla cremazione

Art. 82 – Cremazione stranieri

Art. 83 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Art. 84 – Identità delle ceneri

Art. 85 – Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

Art. 86 – Disposizioni nel cimitero delle urne cinerarie

Art. 87 – Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 88 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 89 – Procedure per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Art. 90 – Luoghi di dispersione delle ceneri

Art. 91 – Senso comunitario della morte

## ❖ **TITOLO IV**

### **CAPO I**

#### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

Art. 92 – Accesso al cimitero

Art. 93 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 94 - Responsabilità

Art. 95 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi

Art. 96 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali

Art. 97 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 98 - Vigilanza

## **CAPO II**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

Art. 99 - Orario

Art. 100 – Disciplina dell’ingresso

Art. 101 – Servizio di custodia

Art. 102 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e sui loculi

Art. 103 – Divieti speciali

Art. 104 – Riti funebri

Art. 105 – Fiori e piante ornamentali

Art. 106 – Registro delle sepolture

## **❖ TITOLO V**

### **CAPO I**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 107 – Sepolture private a tumulazione – concessioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Art. 108 – Vigilanza – sanzioni

Art. 109 - Rinvio dinamico

Art. 110 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

## **TITOLO I**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alle generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, manutenzione ed ampliamento dei Cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e, in genere, a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento è formulato in attuazione delle disposizioni contenute:

- nel Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- nel D.P.R. 10 luglio 2003, n. 254;
- nelle Leggi Regione Piemonte n. 5 del 15/3/2001, n. 20 del 31/10/2007 e n. 15 del 25/6/2008;
- nelle circolari Regione Piemonte prot. n. 3560 del 18/3/1998, n. 3/AMB/SAN del 25/7/2005 e n. 1/SAN/FEL del 13/10/2008;
- nelle D.G.R. Piemonte n. 115-6947 del 5/8/2002 e n. 25-8503 del 24/2/2003;
- nella L.R. n. 15/2011 e successivo Regolamento di attuazione.

##### **Art. 2 - Definizioni**

1. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

- a) *feretro*: il contenitore dove viene riposte la salma da seppellire e risultante di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- b) *inumazione*: la sepoltura della salma nella nuda terra, in campo comune o in concessione;
- c) *tumulazione*: la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- d) *traslazione*: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del cimitero o in altro cimitero situato anche in altro Comune;
- e) *esumazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente inumato e l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;
- f) *estumulazione*: il disseppellimento del feretro precedentemente tumulato e l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo;
- g) *celletta ossario*: un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni;

h) *ossario comune*: luogo dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

i) *nicchia/celletta cineraria*: manufatto, delle dimensioni minime di m 0,35 x 0,35 x 0,50, destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

j) *cinerario comune*: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione a richiesta dei familiari o ad espressa volontà in vita del defunto.

### **Art. 3 - Competenze**

1. Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale, dal personale dell'Ufficio dello Stato Civile delegato dal Sindaco, dal personale dell'Ufficio Tecnico comunale, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l'Interno, del Ministro per la Sanità e della Autorità Giudiziaria.

2. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

3. Il servizio competente dell'ASL vigila e controlla le attività di Polizia Mortuaria impartendo le disposizioni riguardo agli aspetti igienico sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari da adottare per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

### **Art. 4 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme dal consentito di mezzi o strumenti a disposizioni del pubblico.

2. Chiunque cagioni danno ingiusto a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

### **Art. 5 - Servizi gratuiti**

1. Sono gratuiti tutti quei servizi di interesse pubblico che risultano indispensabili per garantire il rispetto delle normali operazioni di polizia mortuaria, la cui gratuità deriva da disposizioni di legge e cioè:

a) la deposizione delle ossa nell'ossario comune;

b) la fornitura del feretro, le spese per il trasporto funebre e la sepoltura (inumazione in campo comune o cremazione), limitatamente alle salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglia bisognosa oppure per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 25.

2. Tali servizi dovranno essere erogati gratuitamente ai cittadini deceduti sul territorio comunale.

## **Art. 6 - Servizi a pagamento**

1. Tutti quei servizi che non rientrano nell' elenco disposto dall' articolo 5 del presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.
2. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell' interesse sociale del servizio.

## **Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero e gli Uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all' art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285, compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti nel cimitero, ben visibili al pubblico:
  - a) l'orario di apertura o chiusura;
  - b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) copia del presente regolamento.

## **Art. 8 - Facoltà di disporre della salma , dei funerali e di epigrafi**

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in quanto ed in qualunque modo espressa purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito è altresì data a persona convivente con il defunto, purché non si oppongono altri aventi titolo.
3. L'ordine sottoposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.
4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
5. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all' azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

## **CAPO II**

### **DICHIARAZIONE DI MORTE, CAUSE DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art. 9 – Dichiarazione di morte**

1. La dichiarazione di morte è fatta, non oltre le 24 ore dal decesso, all' Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.

2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato oppure, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, rinvenimento di membra o di ossa umane.
4. Nel caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo il direttore, o chi ne è stato delegato dall'amministrazione, deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello Stato Civile, con le indicazioni stabilite nell'art. 73 del D.P.R. n. 396/2000.

#### **Art. 10 - Atto di morte**

1. L'ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte che, a sensi degli art. 11 e 73 del D.P.R. n. 396/2000, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza e la nazionalità del defunto, il nome e il cognome del coniuge, se il defunto era coniugato, vedovo o divorziato; il nome ed il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del dichiarante.
2. In qualunque caso di morte violenta o avvenuta in un istituto di prevenzione o di pena non si fa menzione nell'atto di tali circostanze.
3. L'ufficiale dello Stato Civile provvederà, se del caso, agli adempimenti previsti dagli art. 81, 82 e 83 del D.P.R. n. 396/2000.

#### **Art. 11 - Denuncia della causa di morte**

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. Leggi Sanitarie, R.D. 1265/1934, I medici debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione, immediatamente, al Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 13.
4. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico sono ugualmente tenuti all'obbligo di denunciare la causa della morte, osservate le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. In tutti i casi previsti dai commi precedenti la denuncia della causa di morte deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
7. L'Azienda Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

#### **Art. 12 - Segnalazioni per sospetto di morte dovuta a reato**

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all' art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile che, nell' accertare la morte di una persona, ai fini dell' autorizzazione all' inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rileva qualche indizio di morte dipendente da reato o quando risultino segni o indizi di morte violenta o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze o nel caso non sia possibile rinvenire o riconoscere il cadavere, è tenuto agli adempimenti previsti dagli art. 76,77,e 78 del D.P.R. n. 396/2000.

3. In tali casi all'autorità giudiziaria spetta il rilascio dei nulla osta al seppellimento.

### **Art. 13 - Medico necroscopo**

1. L' Ufficiale dello Stato Civile accerta la morte per mezzo di un medico necroscopo, che rilascerà certificato scritto della visita, da allegarsi al registro degli atti di morte.

2. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da medici nominati dall'Azienda Sanitaria Locale.

3. Nell' ospedale la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da esso delegato.

4. I medici necroscopi dipendono per l' attività territoriale dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale che ha provveduto alla loro nomina e ad esso riferiscono sull' espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 361 e 365 del codice penale.

5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 18,19,20 del presente regolamento e comunque non dopo le 30 ore dal decesso.

### **Art. 14 - Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali**

1. Chi scopre o viene a conoscenza del rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, deve informare immediatamente il Sindaco, il quale, a sua volta, ne dà subito comunicazione all' Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all' Azienda Sanitaria Locale.

2. Salvo diverse disposizioni dell' Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

### **Art. 15 - Autorizzazione all' inumazione ed alla tumulazione**

1. L'autorizzazione all' inumazione o alla tumulazione è rilasciata dall' Ufficiale dello Stato civile, a norma dell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, salvo i casi in cui trovi applicazione l'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.

### **Art. 16 - Sepoltura di nati morti o prodotti abortivi**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell' art. 37 del D.P.R. n. 396/2000, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti .

2. I permessi di trasporto e di seppellimento per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28

settimane di età intrauterina, che non siano stati dichiarati all' Ufficiale di Stato Civile come nati morti, sono rilasciati dal Servizio di Medicina Legale territoriale.

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Medicina Legale territoriale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Art. 17 - Sepoltura di parti anatomiche riconoscibili**

1. Per la sepoltura in cimitero o cremazione di parti anatomiche riconoscibili indicate nell' art. 3 del D.P.R. n. 254/2003 (arti inferiori, superiori, le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere espressamente che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all' ufficio preposto dell' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero non oltre le 48 ore dall' amputazione.

### **CAPO III**

#### **PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

##### **Art. 18 - Periodo di osservazione**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso.

2. Sono fatti salvi i casi di decapitazione o maciullamento e quelli in cui il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l' ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 91/1999 e s.m.i. "Disposizioni in materia di prelievi di organi e trapianti e di tessuti".

##### **Art. 19 - Morte improvvisa o apparente**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l' osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dal precedente art. 18 comma 2.

##### **Art. 20 – Riduzione del periodo di osservazione**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusa compresa nell' apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

##### **Art. 21 – Condizioni per l'osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusa compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative.

#### **Art. 22 - Deposito di osservazione**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione istituendo apposito accordo con ospedali od altri Istituti Sanitari rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici ai sensi dell' art. 14 D.P.R. 10.09.1990,n. 285, per il periodo descritto, delle salme delle persone:.

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso o antigienico mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in un luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

### **CAPO IV**

#### **FERETRI E FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA**

#### **Art. 23 - Autorizzazione alla chiusura del feretro ed al seppellimento di cadaveri, di nati morti, ossa, feti ecc.**

1. Salvo il nulla osta di cui all'art 10 , la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall' autorizzazione dell' Ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte , accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall' ordinamento di stato civile a di Polizia Mortuaria.

2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra .di parti di cadavere, di ossa umane.

3. I prodotti abortivi, i feti , i prodotti del concepimento aventi l' età presunta richiesta dall' art. 7 del Reg. P.M., sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso rilasciato dalla Azienda Sanitaria locale e con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è eseguito nel rispetto degli art. 29 e 39 che seguono.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell' Ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

#### **Art. 24 – Tipi di feretri**

1. Le caratteristiche dei feretri sono indicate negli articoli 30, 31m 75 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. In caso di salma di persona deceduta per malattie infettive comprese nelle classi 1°, 2° e 3° del Decreto del Ministero della Sanità 15 dicembre 1990, destinata all' inumazione in ambito intracomunale , deve sempre essere utilizzato il cofano “*Barriera*” oppure il cofano in “*cellulosa con bordo di legno*” approvati dal Ministero della Sanità, in sostituzione della cassa di zinco, rispettivamente con D.M. 1/2/1997-1/2/2002 e 14/4/2007. Se il trasporto è extracomunale rimane obbligatorio l'uso della cassa di zinco a rivestimento del feretro in materiale biodegradabile.

3. Se una salma, già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua

corrispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0,660.

4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 25 - Fornitura gratuita del servizio funebre**

1. Il Comune fornisce gratuitamente il servizio funebre, comprensivo di trasporto, fornitura di cassa da inumazione e sepoltura nel campo comune del cimitero o cremazione, per salme di persone indigenti, o appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è certificato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte, o delle quali comunque disponga, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 109/1998 in merito alla definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. I relativi costi sono interamente a carico del Comune.

#### **Art. 26 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione del luogo e della data del rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

### **CAPO V**

#### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 27 – Definizione di trasporto funebre**

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere e di resti mortali dal luogo del decesso all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o della cremazione.

2. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

3. E' escluso dalla nozione di trasporto funebre il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale

incaricato dalla direzione sanitaria che a nessun titolo può essere collegato a soggetti esercenti l'attività funebre.

4. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi e feti sono rilasciate nel rispetto della normativa statale vigente.

5. I trasporti di cadavere, resti mortali o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

6. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al comune, che si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

7. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni del d.p.r. 285/1990.

### **Art. 28 - Definizione di attività funebre**

1. Ai fini della presente legge, per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta da imprese che dispongano di mezzi, organizzazione e personale adeguati, costituite ai sensi del libro V del Codice Civile o dai soggetti costituiti secondo il Titolo V del D.Lgs. n. 267/2000.

### **Art. 29 - Servizi e trattamenti funebri**

1. I servizi funebri, che si svolgono in tutto o in parte nel territorio comunale, devono rispondere a requisiti di decoro e salvaguardare le possibilità di espressione del cordoglio.

2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del servizio funebre, oltre agli atti inerenti il mandato, previsti dall'art. 28, comma 1 del presente regolamento, comporta le seguenti attività:

- trasporto della salma per effettuare il periodo di osservazione in luogo idoneo su richiesta dei familiari o del medico necroscopo, esclusi i casi di trasporto disposti dall'Autorità Giudiziaria;
- assistenza alla composizione della salma;
- fornitura feretro ordinario e incassamento della salma;
- suggello del feretro, prelievo da parte di operatori qualificati e trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
- noleggio celle di refrigerazione e accessori di base, catafalco, tavolino porta-firme, ecc. ove necessario.

3. L'impresa, nello svolgimento dell'attività funebre, assume la rappresentanza degli aventi titolo e, se richiesta, fornisce assistenza fino alla sepoltura.

4. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, l'impresa che svolge attività funebre può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:

- arredo camera mortuaria, ove non vietato;
- vestizione e toeletta funebre ed altre attività di tanatocosmesi consentite dalla legge;
- fornitura composizioni floreali;
- comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
- lavorazione di lapidi;
- altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.

5. L'impresa ha facoltà di commissionare a terzi, per conto del richiedente, la fornitura di servizi inerenti le prestazioni speciali di cui sopra; in tal caso essa ne risponde solidalmente col fornitore. L'impresa rende al mandante conto del proprio operato e rimette a questi tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

### **Art. 30 - Modalità del trasporto funebre e dell' attività funebre**

1. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dalle disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria vigenti e, nell' ambito comunale, dalle norme del presente regolamento.

2. Il servizio di trasporto funebre e l' attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.

3. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.

4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall' art. 358 del codice penale, come modificato dalla L. 86/1990.

5. Per i trasporti di salma effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuale manifestazione di vita.

6. L' Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla, ai fini igienici e sanitari, il servizio di trasporto di cadaveri nel caso si ravvisi l' esistenza di un rischio sanitario e, conseguentemente, propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

### **Art. 31 - Disciplina dell' attività di trasporto funebre**

1. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- orari di svolgimento dei servizi;
- orari di arrivo ai cimiteri, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
- giorni di sospensione dell' attività funebre , tenendo conto delle opportunità di non interrompere l' esecuzione dei servizi per più di due giorni - consecutivi
- viabilità dei veicoli interessati alle operazioni funebri.

2. E' facoltà del sindaco, a rappresentazione del cordoglio della città , disporre con provvedimento motivato l' esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia pubblica.

3. I cortei funebri debbono, di regola, svolgersi in automobile seguendo la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa, o altro luogo di culto e da questi al Cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

4. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art. 32 - Autorizzazione al trasporto**

1. L'incarico del trasporto di un cadavere, resti mortali, ceneri o di ossa umane deve essere munito di apposita autorizzazione, che deve essere consegnata al custode del cimitero.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso o, nel caso di trasporto conseguente ad esumazione, estumulazione, ritrovamento, dal Comune in cui si trovano il cadavere od ai suoi resti.

3. Nel caso di trasporto fuori dal Comune, l'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire l'inumazione, la tumulazione, la cremazione, la dispersione o l'affidamento.

4. Qualora sia richiesta la sosta del cadavere in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione deve essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

5. L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo delle autorità competenti.

6. Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve restare in consegna del vettore durante il trasporto stesso.

### **Art. 33 - Trasporto in caso di cremazione**

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un'unica autorizzazione del Sindaco ad altro dipendente delegato.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere in altro Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. n 24 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 34 - Trasporto di cassette di resti ossei**

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dalla circolare 31/07/1998 n. 10 del Ministro della Sanità, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio l'utilizzo di auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, richiesta invece per il trasporto dei cadaveri.

2. Può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Demografico o altro dipendente delegato, a condizione di utilizzare un veicolo chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

5. Se le ossa ad i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile dell'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l' indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

### **Art.35 - Trasporto di urne cinerarie**

1. La consegna si urne cinerarie viene effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale venga dichiarata la destinazione finale dell' urna o delle ceneri.

2. Tale documento, conservato in copia presso l' impianto crematorio e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri che può essere svolto con le modalità di cui al comma 2 del precedente articolo.

3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di legge.

### **Art. 36 – Trasporti funebri istituzionali**

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li esercita direttamente o può affidare a terzi nei modi di legge, i trasporti di :

- salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione oppure, su indicazione dell' autorità giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno ;

- salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

- cadaveri destinati allo studio e alla ricerca.

2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

3. Su segnalazione dei servizi sociali e comunque su provvedimento motivato dal Sindaco potranno essere disposti trasporti funebri gratuiti, da svolgersi a cura del Comune nei modi di legge, in caso di indigenza o qualora particolari circostanze sociali o culturali lo giustificino.

4. Non sono servizi istituzionali i trasporti funebri effettuati per il trasferimento della salma dall' abitazione al deposito di osservazione su richiesta dei familiari: in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall' impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

### **Art. 37 - Trasporti funebri a pagamento**

1. Tutti gli altri trasporti funebri, da chiunque eseguiti nell' ambito del territorio comunale, sono soggetti alla corresponsione di un diritto fisso ai sensi dell' art. 19, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, per l'attività istruttoria inerente il rilascio della relativa autorizzazione.

2. Analogamente, ai sensi dell'art. 19, coma 3, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sarà riscosso il diritto per il trasporto dei cadaveri al di fuori del territorio comunale o all' estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o Stati, da chiunque eseguiti.

### **Art. 38 - Riti religiosi**

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione , intervenuti all' accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 39 - Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze il Sindaco, sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 40 - Morti per malattie infettivo-diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte di malattie infettivo-diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 22 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

6. Le imprese di onoranze funebri autocertificheranno la conformità del feretro alle disposizioni di cui sopra.

### **Art. 41 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. I trasporti salma da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme debbono essere accompagnate dal *passaporto mortuario* previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal territorio nazionale, dal Responsabile del Servizio Demografico o da altro dipendente delegato. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l' Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055 e s.m.i..

4. Per l' introduzione nel territorio nazionale di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l' interessato alla traslazione della salma deve presentare all' Autorità Consolare italiana apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

- certificato della competente Autorità Sanitaria Locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all' art. 30;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

5. L' Autorità Consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente o via fax la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli Affari Esteri, oppure direttamente, al Comune in cui la salma è diretta.

6. Il Responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, rilascia l' autorizzazione prevista dall' art. 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 informandone la stessa Autorità Consolare , tramite il Ministero degli Affari Esteri, ed il prefetto della Provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare;

7. Per l' estradizione dal territorio nazionale di salme dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, l' interessato deve rivolgere istanza al Comune di decesso, corredata dei seguenti documenti:

- nulla osta, per l' introduzione, rilasciato dall' Autorità Consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- certificato dell' Unità Sanitaria Locale attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all' art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

8. Il responsabile del Servizio Demografico, o altro dipendente delegato, ricevuta la domanda corredata come sopra, rilascia l' autorizzazione, informando il Prefetto della Provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

#### **Art.42 -Trasporti da altro Comune**

1. Il feretro proveniente da altro Comune deve essere accompagnato da regolare autorizzazione alla tumulazione o alla inumazione, sulla scorta della quale l' Ufficiale dello Stato Civile rilascerà all' addetto del cimitero l' autorizzazione alla sepoltura con le modalità di registrazione di cui all' art. 110 del presente regolamento.

2. I feretri provenienti da altro Comune ( o dall' estero) devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all' interno del territorio del Comune di Oglianico, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri (in

rapporto alla sepoltura cui sono destinati) risultanti dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca apposto sugli stessi.

3. In caso di richiesta dei familiari, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

#### **Art. 43 - Inadempienti**

1. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevino violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all' applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove è necessario, sospendere il rilascio dell' autorizzazione al trasporto richiesto, segnalando immediatamente al Comune le irregolarità accertate.

2. Nel caso in cui la violazione abbia rilevanza penale, verrà inoltrata segnalazione all' autorità giudiziaria.

## **TITOLO II**

### **CAPO I**

#### **CIMITERI**

#### **Art. 44 - Cimiteri**

Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934 e del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero del capoluogo posto in via San Rocco oppure nel cimitero della frazione San Francesco.

#### **Art. 45 - Divisione delle aree in cimitero**

1. Il cimitero comunale comprende:

- ossario comune con funzioni anche di cinerario comune
- sepolture ad inumazione in concessione a tempo determinato
- cellette ossario cinerario individuali in concessione a tempo determinato
- aree per cappelle private e tombe di famiglia in concessione a tempo determinato
- giardino della memoria per la dispersione delle ceneri all' interno del cimitero, come previsto dalla L.R. n. 20/2007.

#### **Art. 46 - Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all' art. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero vengono esercitati dal Sindaco tramite i Servizi comunali, secondo quanto previsto dagli art. 3 e 4 di questo regolamento.

3. La manutenzione del cimitero, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, spettano al Comune.

4. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono

riservate al personale addetto al cimitero o a personale esterno espressamente incaricato e devono essere registrate in conformità degli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 47 - Ammissione nel cimitero**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate senza distinzione d'origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o che l'abbiano mantenuta per almeno 15 anni e che abbiano espresso la volontà di essere inumati nel Cimitero locale con testamento o verbalmente, nel qual caso la stessa è manifestata dai familiari o conviventi con atto scritto.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepolture privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopra indicate.

#### **Art. 48 – Zone di rispetto**

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

### **CAPO II**

#### **SERVIZI ED IMPIANTI CIMITERIALI**

#### **Art. 49 - Ossario e cinerario comune**

1. Nel cimitero è istituito almeno un ossario consistente in un manufatto destinato alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua delle ossa provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni e per le quali i familiari aventi titolo non abbiano tempestivamente provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.

2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

### **CAPO III**

#### **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 50 - Disposizioni generali**

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorché il feretro viene collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione, oppure per tumulazione, allorché il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo per la durata prevista nell'atto di concessione.

2. Le sepolture possono altresì essere costituite da manufatti alla conservazione di ossa o di ceneri, raccolte in urne o in cassette metalliche.

3. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e mineralogica, alle proprietà meccaniche e fisiche ed al livello della falda freatica.

4. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

#### **Art. 51 - Inumazione**

1. Le aree destinate all' inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.

2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri, i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all' accoglimento dei cadaveri.

3. La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un' adeguata camera d'aria intorno al feretro.

4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni d' età hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 2,20 metri e la larghezza di 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

5. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità non inferiore a 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano una dall'altra 0,50 metri da ogni lato. Sono consentite deroghe solo per motivi di assetto idrogeologico.

6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l' azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari a 0,50 metri quadrati per fossa.

7. Per i nati morti e i prodotti abortivi per i quali è richiesta l' inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro.

8. Per l' inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l' una dall' altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.

#### **Art. 52 - Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l' indicazione del nome e cognome, anno di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata l' installazione, in sostituzione del cippo, di croci e monumentini o lapidi copritomba in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni stabilite dall' Ufficio Tecnico.

4. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte ed, eventualmente, del nome di chi fa apporre il ricordo.

5. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copritomba sono a carico dei familiari.

#### **Art. 53 - Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie- loculi o cripte- costruite dal Comune, o dai concessionari di aree laddove vi sia l' intenzione di conservare, per il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, le spoglie mortali.

2. Nelle sepolture a tumulazione possono essere inserite, su richiesta degli interessati , anche cassetine resti o urne cinerarie compatibilmente con le dimensioni del tumulo, e previo pagamento della relativa tariffa stabilita dalla Giunta Municipale nel caso di loculi comunali.

#### **Art. 54 - Tumulazione provvisoria**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in loculo.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- per coloro che richiedono la concessione di un' area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di loculo, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

4. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti ossei e di urne cinerarie in cellette ossario o nicchie cinerarie.

#### **Art. 55 - Concessioni di sepolture private**

1. Le sepolture private consistono:

a) nell' uso temporaneo, per la durata di 99 anni, salvo il rinnovo, dalla data della concessione dei loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l' art. 76 del Reg. P.M.

b) nell' uso temporaneo, per la durata di 99 anni, salvo rinnovo, dalla data della concessione, di cellette, predisposte dal Comune , per la custodia di resti ossei e di ceneri.

c) nell' uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento- cioè opera di architettura o scultura.

#### **Art. 56 - Soppressione dei cimiteri**

1. La soppressione di un cimitero è autorizzata in base a quanto previsto dal piano regionale di coordinamento di cui all' articolo 14, L.R.15/2011.

2. La soppressione è autorizzata dal Comune , previo parere dell' ASL competente per territorio.

3. Alla richiesta di soppressione è allegata una relazione tecnica riportante:

a) lo stato delle inumazioni presenti;

b) le modalità e i tempi previsti per il trasferimento dei cadaveri e dei resti ossei ;

c) la nuova destinazione dell' area.

4. L'autorizzazione alla soppressione deve contenere tutte le indicazioni necessarie all' identificazione degli scopi cui destinare l'area , nonché tempi e condizioni di tale procedura .

5. I concessionari di sepolture private hanno diritto al passaggio presso la nuova struttura cimiteriale della concessione in essere , comprese le operazioni di estumulazione ed esumazione, oltre al trasporto gratuito del feretro o dei resti o dei resti. Qualora tali operazioni siano effettuate da impresa privata scelta dal concessionario, l' onere del trasporto è a carico del concessionario stesso.

6. I monumenti e segni funebri possono essere trasferiti altrove da parte del concessionario che ne rimane proprietario, a condizione che il Comune non ne disponga la conservazione in quanto opere di particolare pregio artistico e, che come tali, soggette a vincolo.

7. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo , in un altro cimitero o luogo pubblico a sua scelta.

#### **Art. 57 - Costruzione e ampliamento del cimitero: progetti - studio tecnico - relazione sanitaria**

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l' ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico , come dettagliatamente prescritto all' art. 55 del Reg. P.M.

2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico-sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli art. 56, 57, 60 e 61 dei Reg. P.M., nonché agli art. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all' ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

3. All' approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.

### **CAPO IV**

#### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

##### **Art. 58 – Disposizioni generali**

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie .

2 Le prime si fanno alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata

3. La seconda allorché , qualunque sia io tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell' Autorità giudiziaria per indagini nell' interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture oppure essere cremati.

##### **Art. 59 – Esumazione ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell' anno, anche se di norma è preferibile dal mese di ottobre al mese di maggio.

2. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con proprio provvedimento, relativo anche ai più campi o a più annate .

3. E' compito dell'operatore addetto al cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

##### **Art. 60 – Avvisi di scadenza ordinaria**

1. La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate comunicazioni di servizio recanti l' avviso e interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate comunicazioni di servizio recanti l' avviso di scadenza.

#### **Art. 61 -Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o su autorizzazione del Sindaco, previa richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono fatte salve le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, che si eseguono in qualunque periodo dell'anno.

3. Le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero.

4. Se sono trascorsi meno di due anni occorrerà richiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL utilizzando la semplice via epistolare od il fax. L'ASL provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

#### **Art. 62 – Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in altra sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro in altra sepoltura sono autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e viene fatta dall'operatore addetto al cimitero. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento può essere ugualmente consentito purché il feretro venga sistemato in cassa metallica.

5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali. La tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione di adeguati mezzi di protezione.

6. I resti ossei individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 86 del D.P.R. 10

settembre 1990, n. 285, per la ripresa del processo di mineralizzazione, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura.

8. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono deposti nell'ossario comune.

## **CAPO V**

### **CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **A) CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE**

##### **Art. 63 – Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'art. 43, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata.

2. A giudizio del Sindaco possono essere concessi, in vita, loculi a coloro che li richiedano, qualora dimostrino di non avere parenti od eredi che possano loro provvedere, in caso di decesso di uno dei coniugi, può essere concesso, a richiesta, un loculo per il coniuge ancora in vita, nonché vi sia una congiura disponibilità di loculi.

3. In tali casi è dovuta la tariffa in vigore all'atto della concessione ed il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

4. In occasione della costruzione di nuovi loculi/cellette cimiteriali, l'Amministrazione può determinare con deliberazione della Giunta Comunale la concessione di che trattasi secondo le modalità ed i requisiti in essa stabiliti.

5. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere né destinata né trasferita a terzi da parte del concessionario se non per dichiarazione di rinuncia. E' oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il diritto d'uso della sepoltura. Gravano sul richiedente l'imposta di bollo e, in quanto dovute, tutte le spese contrattuali.

##### **Art. 64 – Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale**

1. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le opere stesse.

2. In difetto di tale dovere, il Sindaco, ai componenti della famiglia del concessionario, previa diffida, da fare, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, può disporre la rimozione delle opere, nonché la decadenza di cui all'articolo che segue.

##### **Art. 65 – Durata - decadenza**

1. La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata indicata, per ogni tipo, nel precedente art. 55.

2. La concessione può essere dichiarata decaduta, anche prima della scadenza del termine, quando, trattandosi di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, tali sepolture risultino in stato d completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

3. I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione di Giunta Comunale, previa diffida al Concessionario od ai suoi eredi se reperibili.

4. Nel caso di cui sopra, se il concessionario od i suoi successori, non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

5. Decorsi 90 giorni dall'invio della diffida o dalla pubblicazione, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

#### **Art. 66 – Sistemazione delle salme a seguito di decadenza**

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative alle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

### **B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'**

#### **Art. 67 – Modalità di concessione**

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, Ente, Comunità.

2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura in questione, salvo che la sepoltura stessa si prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

3. La concessione di aree è disposta dal Sindaco, a termini delle vigenti disposizioni regolamentari, con regolare atto.

4. Solo con la stipulazione dell'atto la concessione si intende perfezionata.

5. Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera ed al posto.

6. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

#### **Art. 68 – Durata della concessione – Rinnovo**

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

#### **Art. 69 – Progetto – costruzioni delle opere – termini – limiti di impiego dell'area**

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'inizio dell'esecuzione, pena la decadenza delle opere relative, entro 36 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

2. Su valutazione dell'organo competente può essere concessa, al termine predetto, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, verrà dichiarata la decadenza della concessione, senza rimborsi.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

4. La struttura delle opere deve essere in conformità delle disposizioni del Reg. P.M. ed a quelle vigenti in materia; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

#### **Art. 70 – Doveri in ordine alla manutenzione dei manufatti**

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione di sepoltura privata, sia individuale che di famiglia, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili od anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti od indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti od al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 76.

#### **Art. 71 – Avanti diritto in sepolture di famiglia**

1. Il diritto delle sepolture private di famiglia, è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, etc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari, dei loro coniugi, degli ascendenti e discendenti in linea retta, dei rispettivi coniugi di questi ed è esteso ai collaterali ed affini sino al 4° grado. In ogni caso tale diritto si esercita sino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal concessionario all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali ed affini, qualora non siano citati nell'atto stesso della concessione, la sepoltura deve essere autorizzata dal/dai titolare/titolari della concessione o, in assenza dello/degli stesso/i, da ascendenti o discendenti in linea retta, con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5. I casi di salme di persone estranee con la famiglia del concessionario o che erano state loro conviventi e le eventuali condizioni di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei titolari della concessione, verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura del comma precedente.

#### **Art. 72 – Ammissione in sepoltura di famiglia e per la collettività**

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, nei confronti delle quali il concessionario non abbia manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Se il concessionario è un ente od una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3. Il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

4. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro, ai sensi della circolare n. 24/1993.

### **Art. 73 – Ricordi funebri**

1. Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, etc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove od i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

### **Art. 74 – Estumulazione – Vincolo**

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta del concessionario, quando occorre disporre il loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 30 anni dalla tumulazione, per la conservazione dei resti in apposito ossario od in singole cellette.

2. Il concessionario, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.

### **Art. 75 – Recupero a favore del Comune**

1. Aree libere.

a) Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 70% nei primi due anni e del 50% successivamente, calcolato sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

2. Aree con parziale costruzione.

a) Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma 1) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

b) A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune un'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art. 69.

### **Art. 76 – Decadenza**

1. La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta a decadenza:

a) per inadempienza di doveri di cui all'art. 69 in ordine ai termini per l'inizio dell'esecuzione delle opere di costruzione;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione. Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art. 65. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 66.

2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, previa comunicazione agli interessati od agli eredi, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione all'albo comunale on-line.

#### **Art. 77 – Provvedimenti a seguito della decadenza**

1. Pronunciata la decadenza il Sindaco provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 66.

2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere a seconda dello stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto dal precedente art. 75, comma 2.

#### **Art. 78 – Divisione – rinunce – subentri**

1. Più titolari di sepoltura privata di famiglia, se d'accordo, possono richiedere al Comune, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'individuazione e la divisione dei posti della concessione stessa.

2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

4. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 71, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria, entro 12 mesi dalla data del decesso.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che ai sensi dell'art. 71, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti od Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **TITOLO III**

#### **CAPO I**

#### **CREMAZIONE**

#### **Art. 79 - Cremazione – Norme Generali**

1. La materia è disciplinata da:

- Art. 12 comma 4 del D.L. 31/08/1987 n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29/10/1987 n. 440, così come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 7bis, del D.L. 27/12/2000 n. 392, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/02/2001 n. 26
- Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285 del 10/09/1990;
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- Legge n. 130 del 30/03/2001;
- Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 e successivo Regolamento di attuazione.

#### **Art. 80 - Crematorio**

1. Essendo il cimitero del Comune di Oglianico sprovvisto di crematorio, per le operazioni di cremazione ci si avvale del crematorio del cimitero di altri comuni.

### **Art. 81 - Autorizzazione Alla Cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguente modalità:

- Disposizioni testamentarie;
- Dichiarazione, manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74-75-76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdetto la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del D.P.R. 445 citato.

2. Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. Quanto previsto al comma 1 lettera a) e b) ed al comma 2 del presente articolo non si applicano nei casi in cui i famigliari del defunto presentino una dichiarazione anagrafica dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

4. Ai fini del rilascio dell'Autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei famigliari.

5. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

6. L'Autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della Legge 130/2001 art. 3 comma 1 lettera a).

7. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei famigliari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

## **Art. 82 - Cremazione Stranieri**

1. Per la cremazione di salma di cittadino straniero, in aggiunta ai documenti di cui all'art. precedente, è necessario il nulla osta alla cremazione rilasciato dall'Autorità Straniere competenti, in base allo Statuto di appartenenza del defunto, in applicazione delle disposizioni previste dal Diritto Internazionale privato.

## **Art. 83 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Si definisce resto mortale:

- Il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
- Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinario inumazione (paria 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadaveri.

3. Per la cremazione di resti mortali:

- L'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di Oglianico quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune.
- Non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 10/09/1990 n. 285.

4. Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Demografico, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuto in occasione di esumazioni ordinarie o estumulazioni, previo assenso dei famigliari, oppure si può disporre d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27/10/1990.

5. In caso di irreperibilità dei famigliari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio Comunale, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

## **Art. 84 - Identità delle ceneri**

1. Alla fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

## **Art. 85 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa:

- alla conservazione, mediante sepoltura, tumulazione o dispersione nel Cimitero del Comune, così come previsto nel successivo art. 86, all'affidamento o alla dispersione, così come indicato nel successivo art. 87;
- le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente alla tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai famigliari.

## **Art. 86 - Disposizioni nel cimitero delle urne cinerarie**

1. La sepoltura dell'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta e può avvenire mediante tumulazione dell'urna in sepoltura data in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie – cellette – loculi – tomba di famiglia – cappelle) o in altre strutture autorizzate.

2. Le urne possono essere tumulate in celletta, in loculo, tomba o altra sepoltura, in relazione alla capienza e se sia o meno presente nello stesso loculo un feretro.

3. Le urne cinerarie possono altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente le dimensioni massime di cm 40\*40\*40. Tale contenitore deve inoltre essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica di spesso adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interrimento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

4. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni di cm. 50 sia di lunghezza che di larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm 50 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato. Il servizio di inumazione ceneri viene effettuato a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'organo competente.

5. Il Comune predispone all'interno del Cimitero un'apposita area verde denominata "Giardino della Memoria", all'interno della quale può essere effettuata la dispersione delle ceneri secondo il presente regolamento.

6. L'area così individuata assume anche la funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R.

7. Il Comune realizza nelle immediate vicinanze del "Giardino della Memoria", un manufatto dedicato a raccogliere le targhe con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri siano state disperse, al fine di non perdere il senso comunitario della morte.

8. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

## **Art. 87 - Affidamento e dispersione delle ceneri.**

1. L'affidamento delle ceneri è disciplinato dalla Legge 30/03/2001 n. 130 e, dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20. in caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitare ogni profanazione, così come indicato dall'art. 3 della L.R. n. 20/2007.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o proveniente da cremazione di esiti fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti. Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

3. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato dall'art. 2 comma 7 e 8 della citata L.R. in caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è inumata nel cimitero comune a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.

4. Qualora la custodia avvenga in comune diverso dal Comune di Oglianico ma in territorio regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avverrà la custodia.

5. I soggetti di cui al comma 3 presenta all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza o decesso, la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidatario dell'urna cineraria e delle sua custodia nel luogo di conservazione individuato.
- L'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto.
- L'obbligazione per l'affidatario di informare l'Ufficiale di Stato Civile del comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento.
- La conoscenza circa le norme dei reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
- La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

6. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

l'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione ed a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

7. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, in luogo o manufatto chiuso, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

8. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.

9. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. È assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.

10. Devono essere rispettate eventuali prescrizioni igienico sanitarie.

11. Il comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

12. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendono recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimiteri di loro scelta.

13. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro. Anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'Ufficio di Stato Civile.

14. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, viene richiamato l'art. 86 comma 3 del presente Regolamento.

### **Art. 88 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri.**

1. La dispersione delle ceneri è disciplinata dalla Legge 30/03/2001 n. 130 e dalla L.R. 31/10/2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga al di fuori dell'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali, ove si intenda procedere con la dispersione. Nel caso in cui la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 della L.R.

3. Ove il defunto in vita abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74-75-76-77 del Codice Civile e, in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La predetta scelta deve essere comunicata entro 10 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione; in attesa di poter effettuare la dispersione nel comune prescelto, è possibile la temporanea conservazione dell'urna cineraria, in apposito locale individuato nel cimitero comunale. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione e in caso di omesso ritiro dell'urna cineraria, verrà effettuata la dispersione delle ceneri nel cinerario comune a cura del gestore del Servizio Cimiteriale. Parimenti, in caso di assenza di comunicazione del luogo ove effettuare la dispersione entro i 10 giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune, a cura del gestore del Servizio Cimiteriale.

4. La persona che esegue la dispersione in area diversa da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. La dispersione all'interno dell'area cimiteriale viene attestata mediante apposito verbale redatto dal personale cimiteriale preposto. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri in ambito cimiteriale, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Oglianico anche tramite il gestore del servizio cimiteriale. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.

Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Oglianico ma in territorio regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al comune ove avviene la dispersione.

#### **Art. 89 - Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri.**

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L.R. 20/2007, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- I dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'identificazione del titolo alla dispersione;
- I dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
- Il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme all'originale o in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile.
- La dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 della L.R. 20/2007, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima.
- L'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

#### **Art. 90 - Luoghi di dispersione delle ceneri.**

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- In aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
- Nel cinerario comune di cui all'art. 802 comma 6 del D.P.R. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- In montagna, a distanza di 200 metri da centri e insediamenti abitativi;
- In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- Nei laghi, ad oltre 100 metri dalla riva;
- Nei fiumi;
- In aree naturali, a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi-. Sono escluse le aree adibite a verde attrezzato o on generale a giardini pubblici;
- Negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 numero 8 del D.Lgs. 285/1992.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

5. E' fatto divieto a proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. A di fuori del cinerario comune previsto nel Cimitero, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. È altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

7. E' vietata la dispersione in aria.

8. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenete le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.

9. Il trasporto delle urne contenete le ceneri, deve essere espressamente autorizzato, e non è soggetto a misure precauzionali igieniche (art. 3 comma 4 lettera f legge 130/01).

#### **Art. 91 - Senso Comunitario della morte.**

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) della legge n. 130/2001, i dati anagrafici del defunto sono annotati in apposita bacheca a ciò destinata, nell'edificio cimiteriale.

### **TITOLO IV**

#### **CAPO I**

#### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

##### **Art. 92 – Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie e per la collocazione di lapidi, copri tomba, epigrafi, etc., gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Piccoli lavori di riparazione o manutenzione ordinari possono essere eseguiti anche da privati cittadini, purché siano rispettate le norme di legge e regolamentari vigenti.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

##### **Art. 93 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere conformi alle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed a quelle contenute nel presente Regolamento.

2. Le eventuali variazioni di carattere ornamentale alle sepolture private sono eseguite previo rilascio autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, tenuto conto della necessità di mantenere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro come previsto dall'art. 76, comma 3 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti od ai servizi del cimitero.

6. Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a seconda dei casi, a norma del 1° e 2° comma del presente articolo.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

8. I concessionari del diritto di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 94 – Responsabilità**

1. I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Art. 95 – Recinzione aree, materiali di scavo, consumi**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'art prendendo tutte le precauzioni del caso e di legge atte ad evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

4. I consumi di acqua, energia elettrica, etc., necessari per l'esecuzione di opere all'interno del cimitero dovranno essere compensati dal titolare della concessione secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 96 – Introduzione di mezzi d'opera e deposito di materiali**

1. All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera di dimensioni tali da arrecare intralcio al transito pedonale, ovvero alla circolazione dei mezzi d'opera del Comune o che effettuano servizi per conto di esso.

2. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e lasciato libero da cumuli di sabbia, terra, calce, etc.

#### **Art. 97 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Sindaco, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere od anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Art. 98 – Vigilanza**

1. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari ed accerta gli eventuali danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori ai sensi del precedente art. 93.

## **CAPO II**

### **POLIZIA DEL CIMITERO**

#### **Art. 99 – Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco esposto all'ingresso del cimitero.

#### **Art. 100 – Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione dei non vedenti;
- alle persone in stato di ubriachezza od in condizioni comunque di contrasto con il carattere del luogo;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.

3. E' consentito l'accesso con veicolo di non deambulanti o di persone in precarie condizioni di salute, comprovate da certificazione medica, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco.

#### **Art. 101 – Servizio di custodia**

1. Il Comune assicura il servizio di custodia del cimitero.

2. L'addetto al cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione dal seppellimento e la registra giornalmente sopra l'apposito registro previsto.

#### **Art. 102 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture nei campi comuni e sui loculi**

1. Sulle tombe e nei campi comuni e sui loculi possono essere poste lapidi, croci, monumenti, lampade votive, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta dal Sindaco.

2. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre 10 cm.

3. Per i defunti privi di familiari od i cui familiari non siano in grado di provvedere o, comunque, non vi provvedano, il Comune provvederà alla sistemazione della sepoltura in modo dignitoso, utilizzando materiali derivanti da esumazioni o da estumulazioni o di cui abbiano la disponibilità.

4. Ogni epigrafe o scritta deve essere approvata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

5. Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

6. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

7. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero, Verranno altresì rimossi gli oggetti ed i materiali non autorizzati e verranno ridotte di volume le piante eccedenti le dimensioni consentite. La spese della rimozione è addebitata al concessionario od al responsabile, in ogni caso solidamente.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe od i passaggi attigui.

9. In caso di violazione di dette norme, previa diffida, il responsabile del Servizio Tecnico Comunale potrà disporre per la rimozione.

### **Art. 103 – Divieti speciali**

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:

- consumare cibi e bevande e tenere un contegno chiassoso;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui: fiori, arbusti, ricordi, etc.;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- accumulare neve sui tumuli;
- sedere sulle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti erbosi, alberi, giardini, etc.
- disturbare in qualsiasi modi i visitatori;
- assistere all'esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
- coltivare piante sopra le fosse che assumano eccessive dimensioni e cioè superiori a m. 1,10 o che comunque escano dal perimetro della tomba;
- collocare vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico;
- alterare il colore dei manufatti lapidei: è infatti consentito il solo uso della cera incolore;
- l'accattonaggio dentro il cimitero e nelle immediate vicinanze;
- occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
- far entrare nel cimiero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
- introdurre cani od altri animali; è consentito l'accesso di cavalli trainanti un carro funebre, per il tempo strettamente necessario alla deposizione della salma, a condizione

che le eventuali deiezioni degli stessi vengano asportate con oneri a carico dei familiari del defunto;

- entrare nel cimitero con biciclette od altro tipo di veicoli, senza la preventiva autorizzazione scritta;
- esercitare all'interno del cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale.

2. Si precisa che la manutenzione del cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione deve essere lasciato libero, affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione.

3. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà alla sua asportazione addebitando le spese sostenute per la rimozione al concessionario che ha commesso l'abuso.

4. Il personale addetto al Servizio Cimiteriale è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.

#### **Art. 104 – Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. La celebrazione delle funzioni religiose avviene nel rispetto della libertà di culto, in quanto non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

3. I riti e le funzioni vanno preventivamente disciplinati tramite specifici accordi con le Comunità religiose, le quali ne curano lo svolgimento di concerto con il Sindaco.

#### **Art. 105 – Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti, non appena avvizziti, a cura di chi li ha impiantati o depositi.

2. Allorché i fiori e le piante ornamentali fossero tenuto con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le tombe di famiglia, i tumuli o le aree cimiteriali, verranno tolti o sradicati dall'addetto al cimitero, che provvederà altresì per la loro distruzione.

#### **Art. 106 – Registro delle sepolture**

1. Presso il Cimitero è tenuto il registro delle sepolture.

2. Su tale registro l'addetto al cimitero annota giornalmente:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando, nome, cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione al seppellimento, la data di morte e quella dell'inumazione, il numero della fossa ed il numero d'ordine dell'autorizzazione alla sepoltura;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati disposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o dell'avvenuta dispersione, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del responsabile del servizio competente od altro dipendente delegato;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, resti mortali o ceneri.

## **TITOLO V**

### **CAPO I**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **Art. 107 – Sepolture private a tumulazione – concessioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, salvo che i concessionari non intendano avvalersi della facoltà di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando per sé e discendenti od eredi alla eventuale perpetuità della concessione.

##### **Art. 108 – Vigilanza – sanzioni**

1. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per il rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

2. A tal fine, gli appartenenti alla polizia municipale, il personale tecnico ed amministrativo comunale e qualsiasi altra autorità competente in materia possono accedere ai luoghi ove si svolgono le attività disciplinate.

3. La violazione delle disposizioni comunali previste dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 euro a 500,00 euro prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Ordinamento degli Enti Locali).

4. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge n. 130/2001 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da euro 2.500,00 ad euro 12.500,00.

5. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate dalla tesoreria comunale.

7. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

8. Sono fatte salve le sanzioni previste da norme penali, qualora i fatti contestati costituiscano reato.

##### **Art. 109 – Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

##### **Art. 110 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del responsabile del servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto dai precedenti commi, il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
5. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento, si farà riferimento alle disposizioni comunali, regionali o statali applicabili in materia.

